PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2008/2160(INI)

21.1.2009

PROGETTO DI RELAZIONE

recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet
(2008/2160(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Stavros Lambrinidis

PR_INI_art114

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO 3

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO (B6-0302/2008) .. 9

MOTIVAZIONE 11

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO

sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (2008/2160(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Stavros Lambrinidis a nome del gruppo PSE, sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (B6-0302/2008),

– viste la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1], segnatamente le disposizioni relative alla protezione dei dati di carattere personale, alla libertà di espressione, al rispetto della vita privata e familiare nonché al diritto alla libertà e alla sicurezza,

– visti la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[2], la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[3], la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico[4], la proposta della Commissione del 13 novembre 2007 relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698), la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione[5] e il parere dell'Avvocato generale del 14 ottobre 2008 nella causa C-301/06 Irlanda contro Parlamento e Consiglio,

– viste la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione[6], la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti[7], la decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla

[1] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
[2] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[3] GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
[4] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.
[5] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.
[6] GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.
[7] GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1.

lotta contro il terrorismo[1], la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2007, dal titolo "Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità" (COM(2007)0267), nonché le recenti iniziative per individuare la criminalità grave e il terrorismo (come il progetto "Check the web"),

– visti i lavori avviati in seno al Consiglio d'Europa (CdE), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e alle Nazioni Unite (ONU) nel campo sia della lotta contro la criminalità e la cibercriminalità che della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche su Internet[2],

– viste le recenti sentenze delle Corti europee e delle corti costituzionali nazionali in materia, segnatamente la sentenza della corte costituzionale tedesca che riconosce un diritto distinto alla protezione della confidenzialità e dell'integrità dei sistemi informatici[3],

– visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0000/2008),

A. considerando che l'evoluzione di Internet dimostra che sta diventando uno strumento indispensabile per promuovere iniziative democratiche, una nuova arena per il dibattito politico (campagna elettronica, voto elettronico), uno strumento fondamentale a livello mondiale per esercitare la libertà di espressione (il blog, ad esempio) e per sviluppare attività commerciali,

B. considerando che Internet dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione sancita all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nella sua dimensione "senza limiti di frontiera",

C. considerando che la trasparenza, il rispetto della vita privata e un clima di fiducia fra gli utilizzatori di Internet dovrebbero essere considerati elementi indispensabili per conseguire una visione sostenibile della sicurezza su Internet,

D. considerando che Internet, grazie alla libertà che offre, è stato anche utilizzato come piattaforma per lanciare messaggi violenti e antidemocratici, incitando ad esempio a compiere attacchi terroristici, e che più in generale le minacce della cibercriminalità sono aumentate a livello mondiale e mettono in pericolo gli individui (bambini compresi) e le reti,

E. considerando che questi crimini devono essere combattuti con efficacia e determinazione, senza alterare la natura fondamentalmente libera ed aperta di Internet,

F. considerando che in una società democratica i cittadini hanno il diritto di osservare e

[1] GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21.
[2] Cfr.: Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità del 23 novembre 2001, Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione al trattamento automatico dei dati di carattere personale, del 28 gennaio 1981.
[3] BVerfG, 1 BvR 370/07, 27.2.2008, Absatz-Nr. (1 - 333).

giudicare quotidianamente le azioni e le convinzioni dei propri governi e delle società private che forniscono loro servizi e non sono i governi o le società ad avere il diritto di osservare e giudicare quotidianamente le azioni e le convinzioni dei loro cittadini; considerando che tecniche di sorveglianza tecnologicamente avanzate, combinate all'imprecisione delle leggi che fissano i limiti della loro applicazione, minacciano sempre più questo principio,

G. considerando che i progressi tecnologici consentono sempre più di sorvegliare le attività dei cittadini su Internet in modo segreto e praticamente intellegibile; che la mera esistenza di tecnologie di sorveglianza non dovrebbe giustificare automaticamente il loro uso, bensì l'interesse preponderante della protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dovrebbe determinare i limiti e precisare le condizioni in base alle quali tali tecnologie possono essere utilizzate dai poteri pubblici o da società private,

H. considerando che giova ricordare che trattandosi di diritti come la libertà di espressione o il rispetto della vita privata, interferenze con l'esercizio di tali diritti possono essere imposte dalle autorità pubbliche solo se "conformi alla legge" e necessarie e proporzionate nell'ambito di una società democratica,

I. considerando che Internet, dato il suo carattere globale, aperto e partecipativo, gode di norma di libertà ma che ciò non esclude la necessità di riflettere (a livello nazionale e internazionale, in pubblico e in privato) sulla maniera in cui le libertà fondamentali degli utenti di Internet, nonché la loro sicurezza, sono rispettate e protette,

J considerando che l'analfabetismo elettronico sarà il nuovo analfabetismo del 21° secolo; considerando che il fatto di assicurare a tutti i cittadini l'accesso a Internet equivale pertanto ad assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso alla formazione; che tale accesso non dovrebbe essere rifiutato come sanzione dai governi o dalle società private; che è importante affrontare questioni emergenti come quella della neutralità delle reti, dell'interoperabilità, dell'accessibilità globale a tutti i punti nodali di Internet e l'uso di formati e standard aperti,

K. considerando che è opportuno mantenere il giusto equilibrio fra la riutilizzazione delle informazioni del settore pubblico, che schiude possibilità senza precedenti di sperimentazione e scambi operativi e culturali, e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Pieno e sicuro accesso a Internet per tutti

a) partecipare agli sforzi volti a fare di Internet un importante strumento di emancipazione degli utilizzatori, un contesto che consente l'evoluzione di approcci "dal basso verso l'alto" e della democrazia elettronica, assicurando nel contempo che siano previste misure di salvaguardia significative dato che in questo settore possono svilupparsi nuove forme di controllo e di censura; la libertà e la protezione della vita privata di cui godono gli utilizzatori su Internet dovrebbero essere reali e non illusorie;

b) riconoscere che Internet può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e che, a tale proposito, l'accesso alle reti e ai contenuti costituisce uno degli elementi chiave; raccomandare che la questione sia ulteriormente sviluppata sulla base del principio che ogni individuo ha il diritto di partecipare alla società dell'informazione e che le istituzioni e le parti interessate a tutti i livelli detengono la responsabilità generale di partecipare a questo sviluppo[1], lottando contro le due nuove sfide dell'analfabetismo elettronico e dell'esclusione democratica nell'era elettronica[2];

c) garantire, insieme alle altre parti interessate, che sicurezza, libertà di espressione e vita privata, nonché l'apertura su Internet, siano considerate non come obiettivi contrapposti bensì rientrino simultaneamente in una visione globale che risponde adeguatamente a tutti questi imperativi;

Risoluto impegno a combattere la cibercriminalità

d) invitare la Presidenza del Consiglio e la Commissione a riflettere su una strategia globale di lotta contro la cibercriminalità, compresi i modi di affrontare la questione del "furto di identità" a livello UE;

e) incoraggiare la riflessione sulla cooperazione necessaria fra gli esponenti del settore pubblico e privato in proposito e sul rafforzamento della cooperazione ai fini dell'applicazione della legge;

f) proseguire i lavori intrapresi nell'ambito del progetto "Check the web" e promuovere azioni volte a migliorare la circolazione delle informazioni sulla cibercriminalità, come le recenti iniziative per la creazione di piattaforme nazionali di allarme e di una piattaforma di allarme europea per segnalare i reati commessi su Internet, purché sussistano le garanzie necessarie;

g) promuovere programmi volti a proteggere i bambini e a educare i genitori, come previsto dalla normativa UE in relazione ai nuovi pericoli di Internet, e fornire uno studio d'impatto sull'efficacia dei programmi esistenti;

h) procedere all'adozione della direttiva sulle misure penali finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, vietando nel contempo, in vista di quest'obiettivo, il controllo e la sorveglianza sistematici di tutte le attività degli utilizzatori su Internet e garantendo che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni commesse; al riguardo rispettare anche la libertà di espressione e di associazione dei singoli utilizzatori e combattere l'incitamento alla ciber-violazione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese talune eccessive restrizioni di accesso instaurate da titolari stessi di diritti di proprietà intellettuale;

i) garantire che l'espressione di convinzioni politiche controverse attraverso Internet,

[1] Cfr. Costituzione greca, paragrafo 5A.

[2] Nel documento del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 2008, intitolato "Internet – una risorsa critica per tutti", si sottolinea anche che "garantire e promuovere l'equità e la partecipazione in relazione a Internet rappresenta un passo essenziale per far progredire l'equità e la partecipazione nella società nel suo insieme".

anche in relazione al terrorismo, non siano soggette a procedimento penale;

Attenzione costante alla protezione assoluta e a una maggiore promozione delle libertà fondamentali su Internet

j) considerare che "l'identità digitale" sta sempre più diventando parte integrante di noi stessi e che pertanto merita di essere adeguatamente ed efficacemente protetta da intrusioni di operatori pubblici e privati; tenere adeguatamente conto dell'importanza per la vita privata dell'anonimato, degli pseudonimi e del controllo dei flussi di informazioni nonché del fatto che gli utenti dovrebbero poter disporre dei mezzi per proteggersi efficacemente;

k) riconoscere il pericolo di forme di sorveglianza e di controllo su Internet destinate anche a seguire ciascun passo "digitale" di un individuo allo scopo di fornire un profilo dell'utilizzatore e di attribuire dei "punti"; precisare che tali tecniche andrebbero sempre valutate in termini di necessità e proporzionalità alla luce degli obiettivi che intendono conseguire; sottolineare anche la necessità di una consapevolezza maggiore e di un consenso informato degli utilizzatori in relazione alle loro attività su Internet (come nel caso delle reti sociali);

l) esaminare e fissare limiti al "consenso" che può essere richiesto e estorto agli utilizzatori, sia da parte di governi che di società private, a rinunciare a parte della loro privacy, dal momento che vi è un chiaro squilibrio di potere negoziale e di conoscenze fra i singoli utilizzatori e tali istituzioni;

m) limitare e definire rigorosamente i casi in cui una società di Internet privata può essere sollecitata a divulgare dati alle autorità governative;

n) condannare la censura imposta dai governi al contenuto che può essere ricercato sui siti Internet, soprattutto quando tali restrizioni possono avere un effetto dissuasivo sul discorso politico;

o) invitare gli Stati membri a garantire che la libertà di espressione non sia soggetta a restrizioni arbitrarie da parte della sfera pubblica e/o privata e a evitare tutte le misure legislative o amministrative che possono avere un effetto dissuasivo sull'espressione degli individui;

p) richiamare l'attenzione sul fatto che lo sviluppo dell'"Internet delle cose" non dovrebbe avvenire a detrimento della protezione dei dati e dei diritti dei cittadini;

q) incoraggiare la promozione del principio "privacy by design" secondo cui la protezione dei dati e della vita privata dovrebbe essere introdotta al più presto nel ciclo di vita dei nuovi progressi tecnologici;

Iniziative a livello internazionale

r) esortare tutti gli attori di Internet a impegnarsi nel processo in corso della "Carta dei diritti di Internet", che poggia sui diritti fondamentali esistenti, promuove il loro rispetto e incoraggia il riconoscimento dei principi emergenti; al riguardo, un ruolo di

primo piano incombe alla coalizione dinamica sulla Carta dei diritti di Internet;

s) garantire che, in tale contesto, si prendano in considerazione un'iniziativa che riunisca le varie parti interessate, condotta a vari livelli e orientata al processo nonché una combinazione di iniziative globali e locali, al fine di precisare e proteggere i diritti degli utilizzatori di Internet e di garantire così la legittimità, la responsabilità e l'accettazione del processo;

t) incoraggiare la partecipazione attiva dell'UE nei vari consessi internazionali che si occupano degli aspetti globali e localizzati di Internet, come l'Internet Governance Forum (IGF);

u) partecipare, insieme a tutte le parti interessate dell'UE, alla creazione di un IGF europeo che faccia un bilancio dell'esperienza acquisita dagli IGF nazionali, funzioni come polo regionale e riferisca in maniera più efficiente sulle questioni, le posizioni e le preoccupazioni di carattere europeo nei futuri IGF internazionali;

o

o o

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

11.6.2008

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO (B6-0302/2008)

presentata a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento

da Stavros Lambrinidis

sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet

Il Parlamento europeo,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali, segnatamente gli articoli sulla protezione dei dati a carattere personale, la libertà di espressione e di informazione e il rispetto della vita privata e familiare,

– viste le recenti iniziative per individuare la criminalità grave e il terrorismo (il progetto "Check the web") e la recente proposta di modifica della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla lotta contro il terrorismo, nonché la proposta di revisione della direttiva 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali e la protezione della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche,

– visto i lavori avviati in seno al Consiglio d'Europa (CdE), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e alle Nazioni Unite (ONU) nel campo sia della lotta contro la criminalità e la cibercriminalità che della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche su Internet,

– viste le recenti sentenze delle corti europee e delle corti costituzionali nazionali in materia, segnatamente la sentenza della Corte costituzionale tedesca che riconosce un diritto distinto alla protezione della confidenzialità e dell'integrità dei sistemi informatici,

– visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,

A. considerando che Internet è diventato uno strumento essenziale a livello mondiale per lo sviluppo della libertà di espressione e la fioritura delle attività economiche; considerando che, in tale contesto, è particolarmente importante che la lotta contro la criminalità e gli abusi dei poteri pubblici e dei privati non limiti le potenzialità di questo strumento,

B. considerando che in virtù della sua dimensione globale, della sua rapida evoluzione e delle sue specificità tecniche, il fenomeno di Internet può difficilmente essere inquadrato dal solo diritto nazionale e che andrebbero prese delle iniziative, segnatamente a livello internazionale, per salvaguardare i diritti degli individui, sia quelli attinenti alla loro sicurezza, che quelli che proteggono le loro libertà e che riguardano la protezione della loro vita privata,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni per creare le condizioni atte a:

a) permettere un progressivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali in seno all'UE per quanto attiene alle esigenze connesse con la protezione dei diritti fondamentali su Internet,

b) conseguire un rafforzamento del dialogo fra legislatori nazionali ed europei e fra giurisdizioni nazionali ed europee,

c) favorire il dialogo fra tutti coloro che sono implicati e interessati dal fenomeno Internet, segnatamente gli operatori e gli utenti di Internet,

d) favorire la conclusione degli accordi necessari a livello internazionale, sia sul piano bilaterale (segnatamente le relazioni transatlantiche) che multilaterale (le iniziative a livello di CdE, OCSE e ONU);

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

MOTIVAZIONE

Diritti fondamentali in Internet - rafforzati e minacciati al tempo stesso

Viviamo in un'epoca in cui tutti (governi, forze dell'ordine, società private e persino criminali) tentano di avere il più ampio accesso possibile ai nostri dati personali in formato elettronico. Internet, in particolare, fornisce dettagli un tempo inimmaginabili riguardo alla nostra vita privata; un solo *click* su un sito web è in grado di generare dati potenzialmente suscettibili di uso o abuso da parte di aziende commerciali, sevizi di intelligence o ladri di identità.

Per tali motivi, garantire la tutela del **diritto fondamentale alla riservatezza** in Internet è uno dei compiti più urgenti che ci attendono in quanto legislatori. Si tratta anche di una delle sfide etiche, giuridiche, tecnologiche e politiche più complesse che le nostre società si siano mai trovate ad affrontare.

È evidente a tutti che Internet può essere uno strumento per ampliare i nostri diritti fondamentali, in quanto ci consente di ottenere una quantità illimitata di informazioni e di entrare in contatto con individui e comunità di tutto mondo. Un po' meno notorio è il fatto che Internet costituisce al medesimo tempo un serio rischio per i nostri diritti fondamentali, giacché può esporci a una sorveglianza pericolosa e fungere da strumento per criminali e, persino, terroristi. La cosa meno chiara in assoluto è come si possa regolamentare Internet in modo da permetterci di sfruttarne i benefici limitando al tempo stesso i pericoli di abuso, che si presentano gravi e molto concreti. A rendere ancora più complicato l'enigma è la natura intrinseca di Internet - una rete decentralizzata, orientata all'utente, che sfugge al controllo dei governi e trascende quasi tutti i confini.

La presente relazione mira pertanto a evidenziare le soluzioni più valide per tutelare e favorire le libertà fondamentali degli individui in un ambiente online. La nostra risposta annovera vari aspetti essenziali, tra cui:

– coinvolgere tutte le parti interessate;
– agire su vari livelli, utilizzando gli attuali strumenti nazionali, regionali e internazionali e osservando come vengono applicati nella prassi legislativa odierna;
– effettuare uno scambio di migliori prassi;
– rispondere alle esigenze e ai problemi delle diverse tipologie di utenti di Internet e delle numerose forme di attività online (peraltro sempre in evoluzione).

Aspetto centrale della nostra missione è trovare un giusto equilibrio tra riservatezza e sicurezza. Per farlo, sarà necessaria una continua opera di vigilanza e di aggiustamenti, tale da permetterci di rimanere sincronizzati con l'irrefrenabile avanzamento della tecnologia. Occorre esaminare attentamente le problematiche di sicurezza in tutte le loro forme, dalle questioni di sicurezza nazionale alla sicurezza e affidabilità delle nostre reti, sino alla sicurezza personale degli individui nel momento in cui condividono i propri dati in linea. Se garantire una maggiore sicurezza in Internet è un obiettivo legittimo per le nostre società, allora è necessario affrontare e limitare l'uso delle tecniche di monitoraggio e di vigilanza che potrebbero minacciare le nostre libertà fondamentali - in particolare quando vi siano dubbi circa la necessità, la proporzionalità e l'efficienza di detti sistemi. Le legislazioni e i

programmi che andremo a sviluppare dovranno essere caratterizzati dalla flessibilità, dall'adattabilità e dall'assunzione di responsabilità, per essere sempre un passo avanti rispetto alle tecnologie in evoluzione.

Internet può inoltre rafforzare in misura notevole altri diritti fondamentali, come la libertà di parola, di azione politica e di associazione **-** ma con la stessa facilità può anche indebolirli. Un caso recente che illustra questo argomento di dibattito è rappresentato dall'iniziativa legislativa di monitorare l'esercizio della parola in Internet al fine di prevenire attacchi terroristici. Si tratta di un classico esempio di legislazione che, se non rigorosamente concepita per conseguire gli obiettivi che si prefigge, può lasciare la porta aperta a una vigilanza massiccia, tale da scoraggiare il discorso politico degli individui, aspetto centrale della società democratica.

Trovare un giusto equilibrio su simili punti è fondamentale. Non vi è dubbio che Internet abbia regalato ai criminali un nuovo arsenale di mezzi potenti, ed è evidente che è necessario impedire che i terroristi utilizzino Internet per pianificare ed eseguire i loro attacchi. Parallelamente, le nostre società esigono a giusto titolo di impedire la pornografia infantile in Internet. Il fatto che le attività criminali di cui sopra costituiscano una minaccia tangibile porta i cittadini a opporre una minore resistenza agli appelli delle forze dell'ordine affinché si attui un monitoraggio diffuso di Internet - che, per sua natura, è "intangibile". Questa tendenza va contrastata. Le nostre leggi devono essere efficaci nel combattere il crimine, ma non eccessive. A causa della sua natura amorfa e intangibile, Internet si presta a tali eccessi. Pochi, ad esempio, accetterebbero l'idea di veder conferire alla polizia o alle imprese di commercializzazione la facoltà di aprire ogni singola lettera inviata a mezzo posta tradizionale per controllarne il contenuto. Lo stesso livello di vigilanza va esercitato nel proteggere il contenuto delle comunicazioni in forma elettronica.

La frustrazione dell'esercizio della parola o l'invasione della privacy non sono riconducibili alle sole autorità governative alla ricerca di criminali; anche le aziende online alla ricerca di profitti possono infatti determinare tali effetti. Ultimamente, quando questa pratica traspare, vi è la tendenza a richiedere il **"consenso"** dell'utente (in regime di *opt-in* o di *opt-out*) all'uso dei suoi dati - è ciò avviene in genere solo dopo che le aziende sono state sorprese in flagrante a raccogliere, conservare e utilizzare i nostri dati senza autorizzazione.

L'interrogativo che dobbiamo porci è: **"quali sono i limiti del consenso?"** La domanda riguarda sia ciò che un'azienda può chiedere a un utente di divulgare sia ciò che è lecito permettere a un individuo di cedere in materia di privacy e di altri diritti fondamentali per ricevere in cambio determinati diritti o privilegi in Internet.

Le risposte a questi interrogativi non sono così semplici. In un altro settore - quello del diritto del lavoro - le nostre società hanno deciso che esistono dei limiti al consenso dei cittadini per quanto attiene alla sfera della vita privata. Nella maggior parte degli Stati membri, il diritto del lavoro e la contrattazione collettiva stabiliscono, ad esempio, il tetto massimo di ore lavorative, il minimo salariale e altri diritti dei lavoratori su cui il singolo non può essere chiamato a fare concessioni con il datore di lavoro. Il motivo è semplice: si presume che tra il dipendente e il datore di lavoro non viga un equilibrio di poteri e che, di conseguenza, il "consenso" non possa essere dato o carpito in modo equo e su base paritaria. Un altro motivo

è da individuarsi nel fatto che le nostre società hanno deciso di impedire la "corsa al ribasso" sull'intero corpus dei diritti dei lavoratori, e questa evenienza potrebbe diventare una realtà nel momento in cui i singoli lavoratori fossero autorizzati o "obbligati" a negoziare l'eliminazione di alcuni loro diritti.

Un analogo divario di potere e di conoscenza esiste in Internet: il potere, la conoscenza e gli interessi societari e governativi prevalgono fortemente sul singolo utente ed è molto diffuso il pericolo delle offerte di servizi online più "economici" (e quindi più "attraenti" per alcuni utenti) in cambio di minori tutele in materia di riservatezza. Il relatore ritiene che la prossima battaglia nel dibattito sulla sicurezza e la riservatezza in Internet riguarderà i limiti del "consenso" richiesti dai governi e dalle società private.

La questione deve interessarci profondamente, perché in un'Europa come quella odierna il "Grande fratello" può diventare una realtà senza assumere la forma di un regime autoritario; se si insedierà, lo farà furtivamente e con il nostro "consenso".

Vi sono infine altri due diritti la cui promozione è assolutamente necessaria ma che rischiano allo stesso modo di essere minacciati nel quadro della lotta al crimine in Internet: **il diritto all'istruzione e il diritto di accesso a Internet**. L'analfabetismo elettronico sarà il nuovo analfabetismo del XXI secolo. Giacché ai nostri giorni ogni bambino ha diritto alla scolarizzazione e ogni adulto ha diritto all'istruzione permanente, è indispensabile che ogni individuo abbia il diritto di accesso ai computer e a Internet per tutta la vita. I governi devono garantirne l'accesso anche alle regioni più remote e ai cittadini più poveri e non devono negarne l'accesso come "punizione" per infrazioni commesse dai cittadini. Tutti i cittadini, di ogni estrazione sociale, regione e cultura, devono poter trarre profitto dall'ampia varietà di servizi offerti da Internet. In tal modo potranno portare avanti il proprio sviluppo personale, stringere rapporti sul piano dell'istruzione, nonché professionali e personali, e promuovere opportunità economiche nella misura massima consentita dalle nostre tecnologie e norme di legge.